

## **Art.27**

### ***Supplemento Europass al Certificato***

1. Gli Istituti scolastici di istruzione secondaria superiore rilasciano, per tutti i percorsi di studio, insieme al diploma e alla Certificazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 26 il "Supplemento Europass al Certificato".
2. Il "Supplemento Europass al Certificato" è un documento standard, diffuso e riconosciuto nell'Unione Europea, riferito a ciascun Indirizzo di studio, che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello EQF, le competenze generali e d'indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale.
3. Quindi, il "Supplemento Europass al Certificato" descrive in modo standard il percorso e indirizzo di istruzione secondaria di secondo grado, consentendo di dare sinteticamente trasparenza al titolo di studio in termini soprattutto di competenze attese e di possibili sbocchi professionali. Esso costituisce un complemento del diploma finale e del certificato conclusivo del diplomato e non rappresenta una certificazione delle competenze acquisite dal singolo studente. Il Supplemento si aggiunge agli altri documenti del portafoglio Europass (Curriculum Vitae, Europass Mobilità, Passaporto delle lingue, Supplemento al Diploma) previsti dall'Unione Europea per facilitare l'inserimento nel lavoro e la mobilità in generale anche al di fuori del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito.
4. I Supplementi sono stati elaborati per l'Italia dal MIUR e dal Centro Nazionale Europass e sono distinti per gli indirizzi di studio dell'istruzione liceale, tecnica e professionale, e resi disponibili alle scuole nell'apposita area SIDI Gestione Alunni\_Esami di Stato Adempimenti Finali.
5. Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati della scuola e del diplomato con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento. Pertanto, considerata la sua natura di documento standard, le scuole non dovranno apportare alcuna modifica, ma solamente stampare il certificato e consegnarlo allo studente diplomato (vedi a riguardo Nota MIUR n.5952 dell'1.6.2016).
6. Le scuole potranno, tuttavia, come di consueto intervenire sul modello individuale di certificazione conclusivo dell'Esame di Stato, di cui al D.M. 3 marzo 2009 n. 26, dove potranno gestire, nell'apposito campo indicato come "Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito", insieme ai dati aggiuntivi inseriti in Sidi, anche quelli relativi alle attività di alternanza scuola lavoro svolte dallo studente. Il sistema Sidi, con le funzioni inerenti gli Adempimenti finali presenti nell'area Gestione AlunniEsami di Stato, permetterà pertanto di precompilare il modello con i dati relativi al percorso, alla struttura e le ore di alternanza già registrati nel sistema; nel caso di dati non ancora caricati, le scuole hanno comunque la possibilità di aggiungerli in modo autonomo.